

Avv. Valentina M. Sessa
Galleria dell'Unione, 1 - 20122 Milano
Tel. 02.8058041- Fax: 02.805804224
valentina.sessa@milano.pecavvocati.it

Avv. Laura Gandini
Via V. Monti, 8 - 20123 Milano
Tel. 02.46712511- Fax: 02.48013233
avv.laura.gandini@legalmail.it

Avv. Vittorio Spallasso
Via Crimea, 11- 15121 Alessandria
tel. 0131 958976 fax 0131 958975
avvittoriospallasso@pec.giuffre.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA – SEZ. I BIS

Ricorso per motivi aggiunti

al ricorso r.g. 14548/2019

e contestuale istanza cautelare

Nell'interesse del Sig. **Alberto Pavanello**, c.f. PVNLR96D01L304N, nato a Tortona (AL) il 01/04/1996 e residente in Alessandria, Via Remotti n. 7, rappresentato e difeso, giusta procura depositata telematicamente in una al ricorso introduttivo, dall'Avv. Vittorio Spallasso del Foro di Alessandria, c.f. SPLVTR67H14A182T con studio in Alessandria, Corso Crimea n. 11, presso il quale è elettivamente domiciliato, nonché dall'Avv.to Laura Gandini del Foro di Milano, c.f. GNDLRA70H47L570L con studio in Milano, Via Vincenzo Monti, 8 e dall'Avv. Valentina Maria Sessa del Foro di Milano, c.f. SSSVNT75A56F205M con studio in Milano, Galleria dell'Unione, 1, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di segreteria rispettivamente ai nn. di fax 0131.958975, 02.48013233 e 02.805804224 e agli indirizzi di posta elettronica certificata avvittoriospallasso@pec.giuffre.it avv.laura.gandini@legalmail.it valentina.sessa@milano.pecavvocati.it

Ricorrente

Contro

Il **Ministero della Difesa** nella persona del Ministro in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

Resistente

E contro

L'**Arma dei Carabinieri – Comando Generale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

E contro

Arma dei Carabinieri - Comando Generale - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento

- **Commissione per gli Accertamenti Psico-fisici**, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

Resistente

E contro

- **Griot Alex**, residente in loc. Grangensises n. 18, 10054 Sauze Di Cesana (TO)

Controinteressato

E contro

- **Silva Bedmar Stefano**, residente in Via Rio Persico Orto Saetta, n. 3, 81057 Teano (CE)

Controinteressato

Per l'annullamento

previa sospensione

- del Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento n. 29/6-8-1 CC di prot., datato 29.11.2019 (doc. 12), di approvazione della graduatoria finale di merito del Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale (Bando pubblicato nella G.U.R.I. 4^a Serie Speciale n. 23 del 22 marzo 2019);

- della graduatoria “lettera A” del 22.11.2019 (doc. 13);

- di ogni ulteriore atto, ancorchè non conosciuto, connesso e/o presupposto e/o consequenziale.

*** * ***

Con il ricorso introduttivo r.g. n. 14548/2019, notificato a mezzo PEC il 3.11.2019 e depositato il 26.11.2019, il ricorrente in epigrafe impugnava:

- il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento recante data 05.09.2019 prot. N. 351465/2-11 (doc. 1) e notificato a mezzo consegna in pari data, con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha giudicato il Sig. Pavanello, con riferimento alla selezione relativa al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale (Bando pubblicato nella G.U.R.I. 4^a Serie Speciale n. 23 del 22 marzo 2019, doc. 7), **non idoneo** agli accertamenti sanitari, [REDACTED]

- verbali, atti e documenti, comunque nominati, non conosciuti e redatti dalla Commissione per gli accertamenti sanitari relativi alla procedura selettiva *de qua* e sulla base dei quali era stato formulato il suddetto giudizio di non idoneità;

- Il provvedimento, ove fosse stato adottato, comunque non notificato - del quale non erano noti gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione dello stesso dal concorso sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso;

- l'eventuale graduatoria di merito nell'ipotesi che fosse formata nelle more del giudizio, all'epoca ancora da approvarsi, nonché le successive modifiche, rettifiche ed integrazioni, nella parte in cui pregiudicasse l'utile collocamento della parte ricorrente;

■ ove occorresse e per quanto di ragione, il D.M. 4 giugno 2014, adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, laddove interpretato nel senso di ritenere, quale causa di inidoneità, l'attribuzione del codice 17 della Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nella parte in cui attribuisce un coefficiente 3 nel caso di [REDACTED]

- ove e per quanto occorresse, il bando di concorso (art. 10, comma 7, lett. b punto 1), nella parte in cui disponeva che “*saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'Applicazione delle imperfezioni e delle*

infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4"; e art. 10, comma 7, lett. b. punto 4), nella parte in cui dispone che *"saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere"*;

- ove e per quanto occorresse, il bando di concorso, limitatamente all'art. 10, comma 8, nella parte in cui dispone che *"il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali"*.

- ove occorresse e per quanto di ragione, le *"Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale"* pubblicate nella G.U.R.I. – 4^a serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019;

- ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale.

Sempre nel ricorso introduttivo, il ricorrente chiedeva altresì il riconoscimento del diritto a partecipare alle ulteriori attività di selezione di cui al concorso citato ed in particolare del diritto ad essere ammesso al prosieguo dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali nonché alla valutazione dei propri titoli di servizio ex artt. 10, 11 e 12 del citato bando di concorso al fine di non essere escluso dalla relativa graduatoria valida per la chiamata al successivo corso di formazione. Allo scopo, il ricorrente formulava istanza di adozione di misura cautelare, per la cui trattazione è stato disposto rinvio alla camera di consiglio dell' 8.05.2020, nonché istanza istruttoria di verifica, accolta con ordinanza di Codesto Ill.mo Tribunale n. 656/2020.

Nel ricorso il ricorrente deduceva:

- I. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, del bando di concorso e delle direttive tecniche e conseguente violazione dei principi di giusto procedimento, buon andamento, imparzialità, trasparenza, logica e ragionevolezza dell'azione amministrativa, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, illogicità, manifesta contraddittorietà, travisamento dei fatti e*

sviamento dalla causa tipica: in relazione al fatto che il provvedimento impugnato nel ricorso introduttivo fa un generico riferimento a "██████████" senza tuttavia riportare i risultati di laboratorio relativi ai singoli prelievi, così che non è noto di quanto i valori soglia sarebbero stati superati, circostanza rilevante in quanto il D.M. 2014 decreta automaticamente l'inidoneità solo per ██████████

Il ricorrente deduceva altresì che le analisi cliniche condotte presso l'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio (doc. 5) a distanza di 5 e 20 giorni hanno rilevato che ██████████

██████████ conseguentemente gli scostamenti rilevati pochi giorni prima, durante gli accertamenti sanitari dell'iter concorsuale, dovevano presumersi trascurabili, esito probabilmente di un disordine alimentare e, comunque, tali da non rispecchiare le reali condizioni di salute del sig. Pavanello; ciò nonostante, la Commissione non si era premurata di approfondire seriamente la situazione, come le avrebbe imposto lo stesso art. 10 comma 10 del bando (*i candidati che, all'atto degli accertamenti psico-fisici, verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazione per gli accertamenti psico-fisici attitudinali.*"), essendosi limitata a sottoporre il Pavanello a un secondo esame a distanza di sole ventiquattro ore dal primo, quindi senza attendere un tempo ragionevole perché il valore potesse rientrare nella norma. Il ricorrente deduceva dunque che le valutazioni effettuate dall'amministrazione sono basate su dati non attendibili circa le reali condizioni di salute del ricorrente e che la commissione avrebbe dovuto, ben più diligentemente, provvedere ad acquisire ulteriori dati secondo criteri corretti che, nel caso di specie, sono stati del tutto disattesi, illegittimamente impedendogli di proseguire l'iter concorsuale e comminando una illegittima e infondata esclusione dal concorso.

- II. *Violazione e falsa applicazione del D.M. Ministero della difesa 4.06.2014 e relativi allegati. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, arbitrarietà, genericità, contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti.* ██████████

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] (punto 2 della lettera Z, secondo cui costituisce causa di inidoneità *“il complesso di imperfezioni o infermità, che specificate o non nell’elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che in concorso tra loro, rendono il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare”*) che nella fattispecie non risultano invece sussistenti.

Il ricorrente rilevava altresì che al sig. Pavanello è stata attribuita una [REDACTED] laddove la direttiva tecnica nell’allegato 2 stabilisce che *“i coefficienti 3 o 4 possono essere attribuiti anche in presenza di alterazioni anatomiche o funzionali che a giudizio dell’organo sanitario, non raggiungendo una rilevanza di grado inabilitante al servizio militare, risultano di scarsa incidenza sotto il profilo medico legale ai fini dell’espletamento del servizio militare”,* così di fatto ammettendo che non vi sono ragioni per dichiarare l’inidoneità del ricorrente ai fini del concorso.

- III. *Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per contraddittorietà con gli accertamenti sanitari precedenti, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, arbitrarietà e travisamento dei fatti ed illogicità manifesta:* per contraddittorietà con i precedenti accertamenti sanitari condotti dalla stessa Amministrazione che hanno statuito l’assoluta idoneità fisica del ricorrente, non solo con riguardo all’attività sportiva agonistica da questi svolta, ma soprattutto con riguardo prima al suo arruolamento in Marina, poi al suo arruolamento nell’esercito, in entrambi i casi nella qualità di VFP1 (docc. 10-11), stante l’identità delle norme tecniche che sovrintendono a tutti i ricordati arruolamenti, l’identità del soggetto, l’identità delle sue condizioni fisiche e la carenza di qualsiasi fatto nuovo sopravvenuto che giustifichi la valutazione odierna della Commissione.

Successivamente al deposito del ricorso notificato il 3.11.2019 dal ricorrente – e, stando a quanto asserito dall'amministrazione resistente, il 2.12.2019 - nelle more della fissazione della camera di consiglio per l'adozione della misura cautelare e senza attendere la definizione del procedimento in oggetto, l'amministrazione ha dato seguito alla procedura concorsuale, espletando le prove mancanti e approvando la graduatoria finale del concorso.

Ciò premesso, il ricorrente con il presente atto estende l'impugnativa e propone motivi aggiunti, previa concessione di provvedimenti cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Illegittimità derivata. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, nonché del D.M. Ministero della difesa 4.06.2014 e relativi allegati, del bando di concorso e delle direttive tecniche e conseguente violazione dei principi di giusto procedimento, buon andamento, imparzialità, logica e ragionevolezza dell'azione amministrativa, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, illogicità, manifesta contraddittorietà, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta.

Gli atti impugnati con il presente ricorso sono manifestamente illegittimi, sia direttamente, sia in via derivata dall'illegittimità dei provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo.

L'illegittimità della dichiarazione di inidoneità del Sig. Pavanello, già impugnata con il ricorso introduttivo, si ripercuote infatti su tutte le attività procedurali svolte di seguito senza che il ricorrente potesse prendervi parte e, in esito alle prove, sulla graduatoria di merito stessa, così che ad esse si estendono i motivi di doglianza già dedotti nel ricorso introduttivo e se ne aggiungono altrettanti che vanno individuati nella violazione delle norme procedurali che sovrintendono allo svolgimento di procedure selettive quali quella per cui è causa.

In particolare, la graduatoria è stata approvata senza dare al ricorrente la possibilità di partecipare alle ulteriori prove previste ai fini della valutazione dei candidati, così che questi, in palese disparità di trattamento rispetto agli altri candidati che hanno avuto modo di dimostrare le proprie qualità e in violazione dei principi di giusto procedimento, buon andamento, logica e ragionevolezza, e nonostante avesse ottenuto ottimi risultati nelle prove precedenti la valutazione di inidoneità, non

ha potuto essere valutato nel prosieguo ed essere inserito nella graduatoria, perdendo senza dubbio la *chance* di collocarsi utilmente in graduatoria.

L'azione amministrativa dispiegata nelle fasi procedurali da cui il ricorrente è stato escluso risulta dunque effettuata in contraddizione con i principi menzionati e i conseguenti atti - la graduatoria in particolare - formati senza considerare la candidatura del Pavanello, risultano conseguentemente affetti da eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e di istruttoria, carenza di motivazione, manifesta contraddittorietà con gli atti precedenti e ingiustizia sostanziale.

II. Istanza cautelare.

Si confida che il *fumus boni iuris* emerga dai motivi di ricorso che precedono.

In termini di *periculum in mora* si consideri invece che i soggetti dichiarati vincitori del concorso vengono ammessi ai cicli formativi previsti per il corso di formazione nell'Arma dei carabinieri.

Pertanto, qualora l'attuale graduatoria non fosse sospesa e il ricorrente non potesse essere riammesso alle prove e valutazioni di gara al fine di completare le fasi della procedura concorsuale (ricominciando da quella in cui gli è stato impedito di ultimare la stessa), la sua esclusione gli procurerà irrimediabilmente la possibilità di prendere parte al corso formativo di cui all'art. 13 del Bando di Concorso, che peraltro sta iniziando, e quindi vedendosi preclusa ogni possibilità di entrare a far parte dell'Arma dei Carabinieri.

Nelle more occorrenti alla trattazione del giudizio, si chiede pertanto a Codesto Ill.mo Tribunale di emettere un provvedimento cautelare di sospensione del provvedimento impugnato sub docc. 12-131) e di riammissione con riserva del ricorrente alla procedura concorsuale, predisponendo se del caso apposita commissione straordinaria. Ciò al fine di scongiurare per il ricorrente quei pregiudizi gravi e irreparabili che scaturirebbero dalla mancata partecipazione al procedimento selettivo.

In via graduata, da valere in caso di mancata ammissione con riserva, si chiede che venga ordinato all'amministrazione e sempre previa sospensione dei provvedimenti impugnati, la rinnovazione *ab initio* dell'accertamento sanitario del ricorrente.

Tanto premesso,

P.Q.M.

Si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di voler, disattesa ogni istanza contraria:

- **In via preliminare**: disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, la riammissione con riserva del ricorrente al concorso per cui è causa, al fine di consentirgli la prosecuzione dell'iter di selezione dalla fase in cui esso è stato interrotto con riguardo alla persona del ricorrente;
- **In via principale e nel merito**: disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati e meglio individuati in epigrafe con la conseguenziale ammissione del ricorrente, in caso di idoneità accertata a seguito della verifica in corso, alle successive prove concorsuali;
- **in ogni caso**: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, ivi inclusi il rimborso del contributo unificato, ove fosse richiesto.

Si allegano:

12) Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento n. 29/6-8-1 CC di prot., datato 29.11.2019;

13) graduatoria “lettera A” del 22.11.2019 (doc. 13);

Milano-Alessandria, 28 gennaio 2020

Avv. Vittorio Spallasso

Avv. Laura Gandini

Avv. Valentina Maria Sessa